



SENT. Nº H916/W REP. Nº 3980/10

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. MARCO MANUNTA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause	civili	di I	Grado	riunite	e	iscritte	ai Nì	V. '	79815/2006	е	4058/08	R.G.
promosse d	a:											

con il patrocinio dell'avv. BOTTI FABIO ALBERTO e, con elezione di domicilio in VIA CORRENTI, 2 20123 MILANO presso l'avvocato suddetto

OPPONENTI-RICORRENTI

contro

CONDOMINIO

(C.F.

domicilio in VIA ROSSETTI, 17 20145 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto

OPPOSTO-RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – impugnazione delibera condominiale CONCLUSIONI: come da fogli allegati.

CONCEDED TO THE TOTAL	- 0		
AW - BOTTI	KEZZOLICO	TRIBUNALE DI MALAGO	l
IL CANOBLLIERE	TRIBUNALE DI MILANC	12 0/000222	10
ACCOUNT TO THE PROPERTY OF THE	IL CANCELLIERE	a usa aran	
10 MAG. 2010		-6 MAS. 2010	
75(50 F- NOT NO	WE 1 24 MAR, 2010	RICHIESTAN CONFORME	
ACREA GUARGIANA	RICHIESTAN JUB	CON-SENZA URGENZA APPLICATE MARCHE CER DIRECTI	
APPLICATION /)C.A	COPIA-CONFORME CON-SENZA URGENZA	Euro 1 1,06	
ENT?	APPLICATE MARAHE PER DIFFT	!	
	Euro	i ti	

Il G.U., visti gli atti, ritenuto in fatto che:

- proponevano opposizione avverso il D.I. n.27781/06 emesso nei loro confronti per il pagamento della somma di € 6.245,80 oltre accessori e spese a titolo di quota oneri condominiali relativi ad opere di straordinaria manutenzione delle parti comuni;
- gli opponenti eccepivano che il progetto di riparto delle spese, relativo alle opere suddette, non era mai stato approvato dall'assemblea; contestavano, comunque, la legittimità del criterio adottato (ai sensi dell'art.1126 c.c.) per la ripartizione dell'intera spesa, in quanto parte delle opere non riguardavano l'impermeabilizzazione di coperture comuni ai soli proprietari dei box;
- il Condominio eccepiva l'omessa impugnazione, da parte degli opponenti, del progetto di riparto in contestazione, nonostante lo stesso progetto fosse stato loro inviato, e concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo;
- impugnavano la delibera condominiale dell'11.12.07, che aveva approvato il consuntivo in base al medesimo criterio di riparto di cui sopra e relativamente alle spese in contestazione;
- il Condominio resisteva anche a tale domanda;
- le due cause venivano riunite e, dopo il deposito di memorie istruttorie, veniva espletata c.t.u.;
- all'esito delle operazioni peritali, precisate le conclusioni, le cause riunite passavano in decisione;

ritenuto in diritto che:

- il riparto in base al quale è stato emesso il decreto opposto non era stato recepito da una delibera condominiale;
- quindi, sebbene legittimamente il Condominio abbia richiesto il rimborso delle spese pro quota, pur in assenza di una delibera di approvazione del riparto (v. Cass. n.15288/05 e n.9366/96), non esisteva alcun onere di impugnativa degli

- odierni opponenti rispetto al progetto di suddivisione comunicato dall'Amministratore e non si è verificata alcuna decadenza dal diritto di contestare l'addebito pro quota;
- le censure degli opponenti, per la parte di spese non inerenti il rifacimento dell'impermeabilizzazione, sono fondate: il criterio di cui all'art.1126 c.c. è stato, infatti, erroneamente applicato dal Condominio relativamente a tutti gli oneri straordinari in questione, mentre parte delle opere non riguardavano la sola copertura dei box, ma, per esempio, la risistemazione del giardino (bene comune a tutto il Condominio, con conseguente suddivisione per millesimi fra tutti dei relativi esborsi);
- all'esito della c.t.u., svolta con procedimento tecnico-logico del tutto immune da censure, gli importi dovuti dagli opponenti, sulla scorta dei corretti criteri individuati nell'ordinanza istruttoria del 4.3.08, sono risultati essere pari ad € 3.111,65 (relazione, pag.10);
 - il decreto ingiuntivo deve, quindi, essere revocato e, dato atto dell'intervenuto pagamento da parte degli opponenti dell'importo di € 6.245,80, quale importo capitale portato dal decreto, e di € 1.824,84 per spese della procedura ingiuntiva, il Condominio va condannato a restituire tale ultimo importo, oltre alla somma di € 3.134,15 (differenza tra l'importo capitale ingiunto e il dovuto accertato dal c.t.u.);
- deve pronunciarsi l'annullamento della delibera impugnata, in quanto assunta in violazione di prescrizioni legali e/o regolamentari sulla ripartizione degli oneri;
- la soccombenza ampiamente prevalente del Condominio comporta la condanna dell'opposto alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in contraddittorio, così provvede:

1. Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 27781/06 emesso nei confronti di



2. Annulla la delibera assembleare del 12.11.07 relativa all'applicazione del criterio

di ripartizione delle spese straordinarie di rifacimento impermeabilizzazione copertura box, risistemazione giardino condominiale e opere annesse, nonché relativa al piano di riparto delle spese stesse.

- Accerta dovuta dagli opponenti-ricorrenti per i titoli di cui ai capi che precedono la complessiva somma di € 4.637,45.
- 4. Dato atto dell'intervenuto pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto e delle relative spese di procedura, condanna il Condominio a restituire agli opponenti la somma di € 3.111,65.
- 5. Condanna il Condominio a rimborsare agli opponenti-ricorrenti le spese dei due giudizi riuniti, che si liquidano complessivamente in € 372,46 per esborsi, € 2.300,00 per diritti ed € 3.200.00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 12,5% ex art.14 T.F..

Milano 16 aprile 2010.

Il Giudice

TRIBUNALE DI MILANO PUBBLICATO OGGI

2 0 APR) 2010

IL CANCELLERE